Prot. m. 4300 de 20.3,20



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

## Il Presidente ff. del Tribunale

- premesso che l'art. 83, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede che nel "periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa", cioè dal 9 marzo al 15 aprile 2020 e per le sole cause indicate nel comma 3 dello stesso art. 83, i capi degli uffici giudiziari possano adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h);
- rilevato che per le udienze civili il comma 7 citato indica due diverse modalità di svolgimento e precisamente:
- per le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (lett. f);
- per le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice (lett. h);
- rilevato che, allo stato, l'udienza con collegamento da remoto è di difficile attuazione sia per ragioni tecniche che per la non ancora intervenuta regolamentazione dei sistemi di collegamento;
- considerato che, al contrario, l'udienza con trattazione scritta benché non applicabile, per espresso limite normativo, a tutti i procedimenti nei quali è richiesta anche la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti è di più facile attuazione e consente di perseguire adeguatamente la duplice finalità della norma (contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria);
- considerato che nei decreti con cui i Giudici stabiliranno le modalità dello scambio delle note è opportuno sia sempre inserito l'invito alle parti a redigerle in forma chiara e sintetica, preferibilmente per punti, così da contenere le sole istanze e conclusioni, come la norma stabilisce;
- considerato, infine, che per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici;

R

- ritenuto, dunque, che nel periodo di sospensione dei termini per le cause riconducibili alle ipotesi indicate nell'art. 83, comma 3, lett. *a*), d.l. n. 18/2020, debbano essere privilegiate le modalità dell'udienza scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. *h*), d.l. citato;

## dispone

- 1. con decorrenza immediata e fino al 15 aprile 2020 le cause civili riconducibili alle ipotesi indicate nell'art. 83, comma 3, lett. a), decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,ove non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, saranno trattate, di regola, con le modalità dell'udienza scritta previste nell'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. citato; i Presidenti di sezione cureranno la predisposizione di un modello di decreto contenente le prescrizioni comuni per lo svolgimento dell'udienza scritta;
- **2.** al modello di cui al punto 1, ciascun Presidente di sezione potrà aggiungere ulteriori eventuali prescrizioni relative a specifiche esigenze delle controversie trattate nella sua sezione;
- **3.** il modello di cui al punto 1 e le ulteriori prescrizioni di ciascuna sezione saranno pubblicate sul sito *web* del Tribunale;

## dispone

che le cause civili da trattare ai sensi dell'articolo 83 comma 3 lettera a del d.l. citato e che richiedano la presenza, oltre che dei difensori, anche di altri soggetti, ove non siano trattate con modalità da remoto, dovranno svolgersi con le seguenti modalità:

- 1) ogni causa sarà fissata d orario determinato e differenziato dalle altre in modo da evitare la contemporanea presenza, anche nei pressi dell'aula di udienza, di persone non interessate alla causa in trattazione;
- 2) l'accesso in aula sarà consentito alle sole persone effettivamente interessate alla trattazione;
- 3) sarà rispettata la distanza interpersonale minima di un metro fra le persone ammesse in aula d'udienza ed assicurata un'adeguata aerazione della stessa;
- 4) sarà disposto, dopo la trattazione della causa, l'immediato allontanamento dall'aula e dal tribunale di ogni persona e dei difensori che abbiano partecipato alla stessa;

A2

Si raccomanda che , ove possibile, che tutti i soggetti che prendono parte alla trattazione della causa siano muniti di apposita mascherina .

Roma, 20 marzo 2020.

Il Presidente f.f.

Bruno Azzolini

柳